



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 4° URBANISTICA U.O.C. S.U.A.E.

## DETERMINAZIONE N. 1620 DEL 21/07/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADEGUAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2021</b>
-----------------	--

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) prevede per il rilascio del permesso di costruire la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

il comma 6 del medesimo articolo stabilisce:

*“Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.”*

l'articolo 72 della L.R. n. 34/1992 dispone:

*“Art. 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)*

*1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.*

*2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.”*

*3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, ove la Regione non provveda all'aggiornamento delle tabelle parametriche entro “il 30 giugno 2011”, i comuni provvedono in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 34/1992.*

Il comma 1 dell'articolo 18 - *Adeguamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione* del Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione del Comune di Fano dispone che:

*“1. In assenza di provvedimenti regionali gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale”.*

in considerazione di quanto sopra, il Comune di Fano ha provveduto negli anni ad aggiornare le tariffe degli oneri di urbanizzazione a partire dalla Delibera di Consiglio Comunale n°107 del 03/05/2012 *“Modifiche al Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 34/1992”*;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 16/06/2016 il Comune di Fano ha abrogato il comma 1 dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (già approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 03.05.2012 ed integrato con successive Delibere di Consiglio Comunale n. 145 del 13.06.2012, n.52 del 27.03.2013, n. 96 del 14.07.2014 e n.126 del 09.07.2015), fissando le tariffe degli oneri di urbanizzazione ai valori stabiliti nel 2012 senza scadenze annuali e bloccando l'incremento al solo 50% di quanto originariamente stabilito;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 4° URBANISTICA U.O.C. SUAE

con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.72 del 08/05/2018 il Comune di Fano ha modificato ed integrato il Regolamento con l'inserimento dell'articolo 19-bis *Contributo straordinario* in recepimento dell'art.16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001(Testo Unico dell'Edilizia) e con la modifica del comma 8 dell'articolo 17 inerente le modalità e i criteri di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, stabilendo i seguenti valori:

**TABELLA A** - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: €/mc 14,05

**TABELLA B** - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: €/mc 13,09

**TABELLA D** - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI – ARTIGIANALI: €/mc 14,11

**TABELLA F** - COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D'INSEDIAMENTO PER I COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI - Costo opere di urbanizzazione (Superficie per unità di sogg. temporaneo): €/mq 4,29 (< 80 mq); €/mq 3,93 (da 80 mq. a 100 mq); €/mq 3,58 (oltre 100 mq)

**TABELLA G** - INTERVENTI DI CUI ALL'ART.12 – USI DEL SUOLO. ATTIVITA' CHE COMPORTANO INTERVENTI EDILIZI MINIMI - Impianti di distribuzione carburanti\_ aree di pertinenza: €/mq 1,26 - Aree stoccaggio e deposito materiali: €/mq 1,26 - Strutture precarie art.71bis c.1 REC: €/mq/anno 5,39

## CONSIDERATO CHE:

riguardo all'adeguamento del costo di costruzione, l'art. 16, comma 9, del citato D.P.R. n. 380/2001 prevede che:

*“Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.....omissis.....Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).....”;*

con Determinazione dirigenziale n.820 del 04/05/2018 è stato disposto l'ultimo aggiornamento del costo di costruzione rispetto a quanto stabilito nel 2016 con conseguente applicazione dei seguenti costi:

A: Residenziale	Euro 219,00
B: Alberghi, pensioni, ristoranti	Euro 311,60
C1: Campeggi, bungalow: per le costruzioni	Euro 232,55
C2: Campeggi, bungalow: per l'area attrezzata	Euro 31,32
D1: Uffici, sedi di società, banche, negozi	Euro 311,60
D2: Supermercati, cinema, discoteche	Euro 311,60
E1: Depositi commerciali, vendita all'ingrosso	Euro 232,55
E2: Stazioni di servizio	Euro 232,55

**PRESO ATTO CHE**, dalla tabella relativa agli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), si evince che la variazione percentuale del costo di costruzione intercorrente da dicembre 2020 (indice 104,1) e dicembre 2019 (indice 103,0), è pari a + 1,1%, così determinata  $[(104,1:103,0) - 1] \times 100$ ;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 4° URBANISTICA U.O.C. SUAE

**RITENUTO DI** dover disporre, per l'anno 2021, l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo base di costruzione in relazione agli indici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale rilevati ufficialmente dall'ISTAT;

**RITENUTO ALTRESI' DI** stabilire che le nuove tabelle parametriche comunali relative agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione aggiornate con il presente atto si applicano ai Permessi di Costruire rilasciati a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della stessa ed alle S.C.I.A./C.I.L.A. presentate a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della stessa;

**VISTO** il Provvedimento del Sindaco n° 51 del 23/12/2019 con cui si proroga l'incarico al sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica fino al 31 Dicembre 2021;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18.08.00, n. 267/2000 e ss.mm.ii;

## **ATTESTATI:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

## **VISTI**

il T.U.E.L., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
il D.Lgs. n. 118/2011;  
lo Statuto Comunale;  
I Regolamenti comunali;  
il D.P.R. n. 380/2001;

## **DETERMINA**

**DI AGGIORNARE** il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, come segue:

**oneri di urbanizzazione: + 1,1%** (aggiornamento 2021);  
per cui seguono i valori aggiornati:

**TABELLA A** - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
€/mc 14,20

**TABELLA B** - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
€/mc 13,23

**TABELLA D** - COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI – ARTIGIANALI €/mc 14,27



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 4° URBANISTICA U.O.C. SUAE

**TABELLA F** - COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D'INSEDIAMENTO PER I COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI - Costo opere di urbanizzazione (Superficie per unità di sogg. temporaneo): €/mq 4,34 (< 80 mq); €/mq 3,97 (da 80 mq. a 100 mq); €/mq 3,62 (oltre 100 mq)

**TABELLA G** - INTERVENTI DI CUI ALL'ART.12 – USI DEL SUOLO. ATTIVITA' CHE COMPORTANO INTERVENTI EDILIZI MINIMI - Impianti di distribuzione carburanti aree di pertinenza €/mq 1,27 - Aree stoccaggio e deposito materiali €/mq 1,27 - Strutture precarie art.71bis c.1 REC €/mq/anno 5,45

**costo di costruzione: + 1,1 %** (aggiornamento 2021);  
per cui seguono i valori aggiornati:

A: Residenziale	Euro 221,41
B: Alberghi, pensioni, ristoranti	Euro 315,03
C1: Campeggi, bungalow: per le costruzioni	Euro 235,11
C2: Campeggi, bungalow: per l'area attrezzata	Euro 31,66
D1: Uffici, sedi di società, banche, negozi	Euro 315,03
D2: Supermercati, cinema, discoteche	Euro 315,03
E1: Depositi commerciali, vendita all'ingrosso	Euro 235,11
E2: Stazioni di servizio	Euro 235,11

**DI DARE ATTO** che per la determinazione del contributo del costo di costruzione degli edifici si fa riferimento alle modalità previste dal D.M. 10.5.1977;

**DI STABILIRE** che l'aggiornamento così determinato trova applicazione alle S.C.I.A./C.I.L.A. presentate a partire dal giorno successivo alla data di esecutività del presente atto ed ai permessi di costruire rilasciati a partire dal giorno successivo alla data di esecutività del presente atto;

**DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990, che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore IV Urbanistica;

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito dei "Servizi in evidenza"- "Archivio delibere ed atti".

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE IV URBANISTICA  
ADRIANO GIANGOLINI**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*